



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 10 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Cause di decadenza dal CPB

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: la rilevazione

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo fiscalmente riconoscibile all'area acquisita per donazione nel reddito di lavoro autonomo e d'impresa

di Luciano Sorgato

IMPOSTE INDIRETTE

Passività scomputate dal valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PATRIMONIO E TRUST

Trust e imposta di donazione: una nuova territorialità?

di Ennio Vial

CASI OPERATIVI

Cause di decadenza dal CPBdi **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Un contribuente soggetto ISA aderisce a una definizione agevolata per l'anno 2018, scegliendo il pagamento rateale in 20 rate a partire da marzo 2022.

A gennaio 2023 approfitta della definizione agevolata e ricalcola il dovuto ottenendo uno sconto sulle sanzioni.

A ottobre 2024 aderisce al CPB e invia la dichiarazione, sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esistono cartelle di pagamento alla data del 25 ottobre giorno dell'invio del dichiarativo con la proposta di adesione.

Il 26 novembre riceve una cartella di pagamento riferita alla definizione agevolata, in quanto per un errore di digitazione calcola in maniera errata il dovuto sulle rate successive al 31 marzo 2023, la cartella è di euro 22.000 ed è dovuta a causa di questo errore, con ricalcolo delle sanzioni nella percentuale del 30% sulle rate residue.

In questo caso c'è il rischio di perdere il beneficio dell'adesione al CPB?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: la rilevazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

La **rilevazione** in bilancio degli **eventi successivi** alla chiusura dell'esercizio è diversa a seconda della tipologia ed è disciplinata dai paragrafi 60 – 63 dell'Oic 29. Le **tipologie** di eventi successivi sono così classificate:

- a) fatti successivi che devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
- b) fatti successivi che **non** devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
- c) fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale**.

I fatti riconducibili alle **categorie a) e c)** vanno rilevati in **bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla **situazione patrimoniale e finanziaria** e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Diversamente, i fatti del **tipo b)** non sono rilevati nei **prospetti quantitativi del bilancio**; tuttavia, **se rilevanti** sono illustrati nella **Nota integrativa**, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe **compromettere la possibilità** per i destinatari dell'**informazione societaria** di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

L'Oic 29 individua anche il **termine** entro il quale l'evento successivo può avere "**effetto retroattivo**" sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico in chiusura. Sul punto, infatti, il paragrafo 62, prevede che il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la **data di formazione del bilancio**, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto** di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la **data di formazione del bilancio** e la data di **approvazione** da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un **effetto rilevante** sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente **modificare il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio stesso. Si deve, però, trattare di fatti in grado di **pregiudicare l'attendibilità** del bilancio nel suo complesso, tali per cui l'organo amministrativo deve opportunamente **modificare il progetto di bilancio**.

L'Oic 29 rappresenta alcuni esempi di **fatti successivi** che non vanno rilevati nel bilancio, ma che richiedono un'informativa in **Nota integrativa**; essi sono:

- **operazioni** di natura **straordinaria** (fusioni, scissioni, conferimenti, eccetera) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- annuncio di un piano di **dismissioni** di importanti **attività**;
- acquisti o cessioni di un'**azienda** significativa;
- **distruzioni** di **impianti, macchinari**, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio o avvio di **piani di ristrutturazione**;
- emissione di un **prestito obbligazionario**;
- aumento di **capitale**;
- assunzione di rilevanti **impegni contrattuali**;
- significativi **contenziosi** (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- **fluttuazioni** anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio **titoli**) o dei tassi di cambio con le **valute straniere** verso le quali **l'impresa è maggiormente esposta** senza coperture;
- richieste di ammissione alla **quotazione** nelle borse valori.

L'informativa in Nota integrativa prevede, ex [articolo 2427, comma 1, numero 22-quater, cod. civ.](#), l'indicazione della **natura** e dell'**effetto** patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto va fornita la **stima** dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le **ragioni per cui l'effetto non è determinabile**.

Si ricorda che il numero 22-*quater* è stato aggiunto ad opera **dell'articolo 6, comma 9, lettera l), D.Lgs. 139/2015**, attuativo della **Direttiva 2013/34/UE**. Prima di tale riforma, entrata in vigore con i bilanci a partire dall'1.1.2016, il codice civile prevedeva l'indicazione dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** all'interno della **Relazione sulla gestione** al bilancio ([articolo 2428 cod. civ.](#) – Relazione sulla gestione, comma 3, n. 5 poi abrogato con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015).

Quanto descritto vale sia per le società che redigono il bilancio in **forma ordinaria**, ai sensi dell'[articolo 2427, primo comma, numero 22-quater, cod. civ.](#), che per le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata**, ai sensi dell'[articolo 2435-bis, comma 5, cod. civ.](#) Inoltre, le medesime regole trovano applicazione per le **microimprese** che redigono **la Nota integrativa**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo fiscalmente riconoscibile all'area acquisita per donazione nel reddito di lavoro autonomo e d'impresa

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

L'articolo 8, DLgs. di riforma dell'Irpef e dell'Ires attuativo della L. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), apporta delle **modifiche all'articolo 68, Tuir**, ed in particolare sostituisce il comma 2, quarto periodo, disponendo che: *"Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente"*.

Trattasi di una modifica che, in virtù della sua inclusione nell'[articolo 68, Tuir](#), raccorda il suo valore disciplinare ad un **parametro determinativo** che parrebbe potersi impiegare solo nell'ambito dei **redditi diversi**, allo scopo di **evitare le precedenti triangolazioni sospette nell'imminenza della vendita** del terreno **preclusive dell'emersione delle plusvalenze**. In tale sede, si vuole verificare la **portata della modifica** con riferimento ai redditi di **lavoro autonomo e d'impresa**. In altri termini, le fattispecie che si vogliono considerare riguardano la **costruzione di un immobile su un'area acquisita gratuitamente da un lavoratore autonomo**, successivamente impiegato esclusivamente **nell'esercizio della professione e conclusivamente venduto**, in unione con l'altro caso di costruzione di un immobile da parte di un imprenditore su **un'area sempre acquisita gratuitamente ed iscritta nelle scritture contabili d'impresa** ([articolo 65, Tuir](#)).

In ordine al professionista, l'immobile, anche se non ammortizzabile, assume la **connotazione di bene strumentale**, nel caso venga **destinato esclusivamente all'esercizio della professione**, secondo le precise prescrizioni dell'[articolo 43, comma 2, Tuir](#), per cui, in caso di successiva vendita, esso è nella **potenziale condizione di generare la fattispecie di plusvalenza realizzata**, di cui al comma 1bis, dell'[articolo 54, Tuir](#). In tale caso, si tratta di accertare il **quantum della plusvalenza fiscalmente rilevante**, facendo dipartire l'esame dal comma 1 ter, dell'[articolo 54, Tuir](#), il quale correla, in senso generale, la determinazione delle plusvalenze alla **differenza positiva tra il corrispettivo percepito ed il relativo costo non ammortizzato**. Vanno, quindi, individuate **le componenti costitutive del sottraendo** (il costo non ammortizzato), ossia se esso possa essere **inteso inclusivo**, oltre che dei costi di costruzione, anche **dell'area acquisita gratuitamente** in raccordo con il costo sostenuto dal donante. In ordine alla questione posta,

non si dispone nell'ambito del reddito di lavoro autonomo di **alcun supporto normativo** utile ad individuare la soluzione, in ossequio ad un **tracciato legislativo anche solo indiziario**, per cui la soluzione non può che venire raccordata ad una **coerenza di sistema**, coordinata con il parametro costituzionale della **capacità contributiva**, in congiunzione con quello della **razionalità/uguaglianza di indeclinabile governo dell'obbligo impositivo**.

Tali parametri costituzionali non possono che rimanere **insensibili ad una mera tipicizzazione nominalistica** delle categorie reddituali, salvo **chiare ostruzioni legislative che**, in ogni caso, devono fondarsi su **solidi fondamenti giustificativi**. Nel caso in esame, qualora l'ipotizzata costruzione fosse avvenuta in un **ambito fiscale estraneo** a quello professionale, con la costruzione dell'immobile si sarebbe avuto la **volturazione dell'area in fabbricato e nel solo caso del disinvestimento** infraquinquennale si sarebbe generata la plusvalenza come reddito diverso, raccordata alla differenza tra il **corrispettivo percepito** ed il costo costituito dalla **somma dei costi di costruzione e del costo dell'area sostenuto dal donante della medesima**.

Nell'ambito del **reddito di lavoro autonomo**, la rilevanza della **plusvalenza rimane connessa alla perduranza** della qualifica di bene **strumentale dell'immobile**, non correlandosi alla **durata dei 5 anni successivi all'ultimazione della costruzione** e tale diversificazione del fattore tempo trova giustificazione nel fatto che, nei redditi diversi, esso **funge da elemento sintomatico**, legislativamente scelto, dell'intento speculativo e della sua consequenziale sussunzione nel paradigma del cd "reddito prodotto".

In ordine, però, al **quantum della plusvalenza** (come indice di ricchezza conseguita) **non appare rendersi rinvenibile alcun motivo causale** che consenta di diversificare il quantum dell'obbligo impositivo, se non la (ininfluente) categoria nominalistica del reddito. Appare, quindi, rispondere ad un **criterio di equità fiscale legittimare il trasbordo di tale nozione convenzionale di costo**, anche nelle altre categorie di reddito, indipendentemente dalla circostanza **dell'approdo legislativo nell'ambito dei redditi diversi**. Anzi, tenendo conto che la modifica si è resa necessaria da un lato per **razionalizzare la fattispecie imponibile** (raccordandola a quella dei disinvestimenti in genere degli immobili) e dall'altra per **ostruire possibili piani simulatori** in pregiudizio dei diritti erariali, **nel caso in questione la plusvalenza**, al riparo da agevoli condotte fraudolente, potrebbe apparire **ancora più ragionevole ricongiungerla temporalmente al solo periodo di inclusione nel regime fiscale** del reddito di lavoro autonomo dell'immobile (il che implicherebbe la determinazione del valore normale dell'area al momento dell'inizio della costruzione finalizzata alla professione).

Tuttavia, poiché **nell'ambito dei redditi diversi** la **rilevanza fiscale della plusvalenza** (che matura in capo all'area) perdura sine die, appare più consono, con i citati principi costituzionali di presidio dell'obbligazione tributaria, considerare retroattivamente la plusvalenza a **far tempo dall'acquisto del donante**, al fine di perequare le conseguenze impositive, rendendo **ininfluente la volturazione della categoria nominalistica del reddito**.

Identica soluzione appare lecita anche nel caso di **area acquisita gratuitamente** e attratta al regime d'impresa, ai sensi dell'[articolo 65, Tuir](#). A tal proposito, tale norma, al comma 3bis,

rinvia al **costo determinato in base alle disposizioni**, di cui al D.P.R. 689/1974, nel quale è dato testualmente rinvenire: *“I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione”*.

Anche in tal caso, il mancato richiamo al valore dichiarato (o definito), ai fini dell’imposta sulle donazioni, rende plausibile, per i complessivi motivi già sopra argomentati, **raccordare il valore d’iscrizione dell’area nelle scritture d’impresa al costo sostenuto dal donante**, allo scopo di perseguire in modo identico una **soluzione impositiva fondata sul medesimo indice di ricchezza**, solo diversificato sul piano della categoria reddituale di riferimento. L’alternativa di considerare **pari a zero il valore fiscalmente riconosciuto dell’area per mancanza di una vicenda successoria** o acquisitiva a **titolo oneroso da parte dell’imprenditore** in questione, come indicato nella riportata norma del D.P.R. 689/1974, **non corrisponderebbe**, infatti, ad alcuna logica impositiva, ma anzi genererebbe una **discriminazione di alcuna conciliazione costituzionale**, per cui il rinvio letterale della citata norma al **prezzo indicato nell’atto di acquisto in modo impersonale**, senza un preciso raccordo soggettivo, è da ritenere possa consentire di correlarlo a quello di acquisto del donante, anche in virtù, si ripete, **di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata**.

IMPOSTE INDIRETTE

Passività scomutate dal valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

Con la riforma dell'imposta di registro, la cui entrata in vigore è prevista dal **prossimo 1.1.2025**, la **base imponibile del valore dell'azienda** deve essere determinata **già al netto delle passività relative all'azienda trasferita**. Ciò risulta dal nuovo testo dell'[articolo 51, D.P.R. 131/1986](#), le cui modifiche hanno interessato sia il comma 2, in tema di **determinazione della base imponibile**, sia il successivo comma 4, in **relazione ai controlli** che **gli uffici possono eseguire sulla corretta determinazione dell'imposta**. Recentemente, tale novità è stata **oggetto di commento nella circolare n. 22/2024 di Assonime**.

Si ricorda, in primo luogo, che il principio generale di determinazione della **base imponibile dell'imposta di registro** è contenuto nell'[articolo 43, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui per i **contratti a titolo oneroso o costitutivi di diritti reali**, la base imponibile è costituita dal **valore del bene o del diritto alla data dell'atto**. Secondo il comma 1, dell'[articolo 51, dello stesso D.P.R. 131/1986](#), il predetto valore è quello **dichiarato dalle parti nell'atto** e, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito **per l'intera durata del contratto**. Altre disposizioni fondamentali del D.P.R. 131/1986 sono **contenute rispettivamente**:

- nell'articolo 43, comma 2, secondo cui *"i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto **concorrono a formare la base imponibile**"* (in quanto costituiscono una modalità di assolvimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo);
- nell'articolo 21, in base al quale *"**non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni**"* (in quanto si riflettono già nella determinazione del valore da trasferire).

Tali regole generali si applicano anche per **gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di aziende** o rami di esse, dovendosi **considerare il valore dell'azienda già al netto delle passività** relative alla stessa, in quanto nella determinazione del valore di un'azienda si deve **tener conto sia del valore delle attività**, ma anche delle passività aziendali, posto che **anche quest'ultime concorrono** (in negativo) a **formare il valore dell'azienda**.

Prima delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024, il principio secondo cui il valore dell'azienda deve essere determinato **al netto delle passività relative alla stessa** non era contenuto nell'ambito delle norme che disciplinano la determinazione del valore delle aziende, di cui all'[articolo 51, comma 1, e comma 2, D.P.R. 131/1986](#), bensì nel successivo comma 4, che riguarda i **poteri di controllo del valore dell'azienda da parte degli Uffici**. Tale impostazione normativa ha creato incertezze in merito alla determinazione della base imponibile **nell'ambito delle cessioni d'azienda**, portando anche la Cassazione (es. sentenza n. 23873/2015) a ritenere che i **debiti aziendali avrebbero dovuto essere dedotti dal valore dell'azienda solo in sede di accertamento** da parte dell'Agenzia delle entrate, ma **non anche dal valore dichiarato dalle parti nell'atto**, nell'ambito del quale non sarebbe stato possibile diminuire il valore dell'azienda in funzione delle **passività ad essa connesse**. Più recentemente, tale orientamento **non è stato condiviso dalla stessa Cassazione** (sentenza n. 2802/2024, confermativo di altre sentenze precedenti), secondo cui per quantificare la capacità contributiva connessa ad una cessione d'azienda dall'imponibile **devono essere dedotte le passività aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie**.

Le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2024 hanno tenuto conto **di tale ultimo orientamento della Suprema Corte**, e sono stati riformulati il comma 2 e il comma 4 dell'[articolo 51, D.P.R. 131/1986](#), allo scopo di portare il criterio di **valorizzazione dell'azienda al netto delle passività** nelle regole di determinazione del valore dell'azienda (comma 2, dell'[articolo 51, D.P.R. 131/1986](#)) e non in quelle relative al controllo degli Uffici (comma 4, dell'[articolo 51, D.P.R. 131/1986](#)). In tal modo, è stato chiarito che, già nella determinazione del valore dell'azienda da indicare nell'atto, le **passività aziendali rilevano** (in negativo) **nella base imponibile dell'imposta di registro**.

Trust e imposta di donazione: una nuova territorialità?

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 139/2024 ha innovato la disciplina **dell'imposta di successione e donazione**, prevedendo delle specifiche disposizioni in **tema di trust**.

Come ormai noto, la novità di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il legislatore ha finalmente statuito che **l'imposta di donazione proporzionale** viene applicata, non nel passaggio dei beni dal disponente al trustee, bensì al **momento del passaggio finale** dei beni al beneficiario.

È inoltre noto che il legislatore ha previsto anche la possibilità, sia per i **trust di nuova istituzione** sia per quelli già **esistenti**, di optare per **la tassazione anticipata**, ossia per l'applicazione dell'imposta di successione/donazione al momento della **disposizione dei beni dal disponente** al trustee.

Le previsioni, sul punto, sono oltremodo scarse e, oltre ai doverosi chiarimenti che ci si attende dall'Amministrazione finanziaria, si confida nel fatto che molte **previsioni di dettaglio** siano contenute nel Provvedimento che dovrà essere emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 4, dell'[articolo 4 bis, D.Lgs. 346/1990](#).

Tutto ciò premesso, si vuole in questa sede fare una riflessione sul **requisito di territorialità** dell'imposta che viene ora disciplinato espressamente al comma 2 bis, dell'[articolo 2, D.Lgs. 346/1990](#).

Si deve ricordare che, ora come allora, **l'imposta di successione e donazione** trova applicazione in relazione ai **beni ovunque detenuti** (principio di tassazione su base mondiale), qualora il de cuius o il donante **sia residente in Italia** al momento del **decesso o della donazione**. Diversamente, nel caso in cui il de cuius o il donante **siano residenti all'estero** al momento della morte o donazione, l'imposta si applica esclusivamente sui **beni situati in Italia**.

Prima della novella, la norma **non regolamentava il principio di territorialità** in caso di trust. Se, da un lato, si **poteva ragionevolmente ritenere che il soggetto** da considerare fosse **il disponente**, dall'altro sussistevano diversi dubbi in merito al momento in cui si doveva

giudicare la **territorialità dei beni**.

La questione era stata risolta in modo pragmatico e coerente dell'Agenzia delle entrate al punto 4.4.4 della [circolare n. 34/E/2022](#) ove si legge che *"i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere **verificati all'atto di apporto dei beni al trust**, momento in cui si verifica l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione"*.

La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria, ossia quella di considerare il momento dispositivo dei beni, appare la **più coerente e ragionevole**. Tale momento, pertanto, dovrà essere valutato sia per **giudicare la residenza del disponente** sia per valutare la **territorialità dei beni**.

Come poc'anzi segnalato, la territorialità in caso di trust è normata dal nuovo comma 2 bis, dell'articolo 2, che, per comodità, **riportiamo nella successiva tabella** per comodità del lettore.

Nuovo comma 2 bis, [articolo 2, D.Lgs. 346/1990](#)

2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il **disponente sia residente** nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di **disponente non residente**, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Qualora il disponente sia residente nel **territorio dello Stato**, l'imposta trova applicazione in relazione a **tutti i beni e i diritti** (Tassazione su base mondiale).

Il momento in cui viene valutata la residenza del disponente è quello della **separazione patrimoniale**. Si tratta di un'indicazione che **non è scevra da profili di criticità** in quanto, ad esempio, ci si può chiedere se, in ipotesi di trust autodichiarato, la creazione del vincolo determini una **separazione patrimoniale o se questa giunga effettivamente solo in un secondo momento**, quando i beni passano ad un **trustee diverso dal disponente**.

Il dubbio sorge anche dal fatto che l'approccio all'Amministrazione finanziaria enunciato nella [circolare n. 34/E/2022](#) e mai rivisto, è quello secondo cui **il trust interposto è tale anche ai fini dell'imposizione indiretta**, per cui si giunge quasi a negare l'intestazione dei beni al trust, in quanto si afferma che, in caso di morte dell'interponente, i **beni rientrano nel suo attivo ereditario**.

Senza voler approfondire questi aspetti in questa sede, possiamo ritenere che, in linea generale, il momento della **separazione patrimoniale sia il passaggio dei beni dal disponente al trustee**.

Più complessa, invece, è la gestione del caso in cui il **disponente sia non residente**, in quanto in questa situazione si deve determinare **non solo il momento di valutazione della residenza**

dello stesso (che ovviamente non può che essere il momento della separazione patrimoniale), ma si deve valutare anche quale sia il **momento in cui si giudica la territorialità** dei beni oggetto di trasferimento.

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, la [circolare n. 34/E/2022](#) aveva adottato la soluzione ragionevole di considerare, comunque, anche ai fini della territorialità dei beni **il momento in cui il disponente vincola i beni in trust**. Abbiamo già avuto modo di segnalare **come l'impostazione risponda a esigenze di ragionevolezza**.

Ebbene, la nuova norma **non brilla per chiarezza**.

Infatti, se da un lato (e non poteva essere diversamente) la stessa stabilisce che **l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato**, la stessa conclude con l'espressione **"trasferiti al beneficiario"**.

A questo punto, si aprono **due possibili interpretazioni**. Secondo una prima, il "trasferito al beneficiario" serve ad **indicare che l'imposta si applica sui beni territorialmente rilevanti**, ma solo limitatamente a quelli che sono **trasferiti al beneficiario e non ad esempio in relazione ai beni** che il disponente ha vincolato in trust, ma che sono **stati utilizzati dal trustee per sostenere** le spese di mantenimento del trust o per **garantire il tenore di vita del disponente**.

Diversamente, con una **seconda impostazione alternativa** si potrebbe interpretare l'espressione "beni e diritti esistenti nel territorio dello **Stato trasferiti al beneficiario**", come una indicazione del momento in cui la territorialità deve essere valutata, ossia il momento del **trasferimento al beneficiario**.

Questa impostazione, ad avviso di chi scrive, **appare poco convincente**, anche se non si esclude che la lettera della **norma possa essere compatibile**. Infatti, questa interpretazione **si presta a facili abusi**.

Ben potrebbe, infatti, **accadere che un trustee**, appurato che il disponente era non residente al momento della separazione patrimoniale, **trasferisca** (ove possibile) i **beni trasferibili all'estero prima di assegnarli ai beneficiari**, escludendo quindi la tassazione ai fini dell'imposta di successione donazione.